



## Ministero dell'Istruzione

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO

Via Canossi, 2 - 25073 Bovezzo (Bs) – Tel/Fax 030 2711398 – Tel.030 2091455

e-mail: – [bsic836004@istruzione.it](mailto:bsic836004@istruzione.it); [bsic836004@pec.istruzione.it](mailto:bsic836004@pec.istruzione.it)

C.F. 98092870173 – C.M. BSIC836004

[www.icbovezzo.edu.it](http://www.icbovezzo.edu.it)

## CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO D' ISTITUZIONE SCOLASTICA

#### VISTI

Il D.L. 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 25 bis e 45;

Il D.L. 80/98;

La legge 300/70

L'art. 1 della legge 6/99;

Il Contratto Collettivo Nazionale de l comparto scuola;

Il CCNL 29/11/2007 (2006/2009);

Il CCNL 19/04/2018 (2016/2018)

In data 18.01.2022, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 (in seguito CCNL 2007) e del CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Bovezzo (Bs), viene stipulato il presente Contratto Integrativo fra l'Istituzione Scolastica, rappresentata dal DS e le OO.SS. relativamente a quanto attiene le relazioni sindacali a livello d'istituzione scolastica.

#### PREMESSO

- Che il sistema delle relazioni sindacali persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

- Che, nel rispetto della competenza del DS e degli organi collegiali, è necessario definire le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali a livello di singola Istituzione Scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia;

viene stipulato il presente Protocollo d'Intesa fra l'Istituzione Scolastica, rappresentata dal DS e le OO.SS., relativamente a quanto attiene alle Relazioni Sindacali a livello di Istituzione Scolastica.

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza, durata ed efficacia**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dell'Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. **Il contratto ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale 2021-2024.**
2. Su richiesta di ciascuno dei soggetti contraenti, il contratto è soggetto a verifica, anche in relazione ad eventuali modifiche derivanti da accordi nazionali, nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o da nuove norme di legge.
3. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un'intesa tra le parti.
4. Quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali citate.  
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il DS provvede a far affiggere copia integrale del presente Contratto nell'albo sindacale.

**Art. 2 -Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi decentrati, le parti, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, si incontrano presso la sede dell'Istituzione scolastica per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La richiesta scritta deve contenere un sintetico riferimento ai fatti e agli elementi di diritto sui quali si basa l'interpretazione controversa della clausola in questione.
2. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data di convocazione delle parti.  
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima che si sia concluso il tentativo di conciliazione.
3. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa con effetto sin dall'inizio della validità del contratto.
4. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione al personale mediante consegna alle R.S.U. della relativa documentazione e/o, se richiesti, attraverso appositi incontri.

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II  
RELAZIONI SINDACALI

**Art. 4 - Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, sostenendo al contempo i processi innovatori in atto nella scuola mediante la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

4. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
- partecipazione, articolata in informazione e confronto;
  - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

- Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 - Informazione**

- L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
  - Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
    - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
    - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
    - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
  - Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
- 
- 
- 

#### **Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa**

- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

#### **Art. 9 -Delegazioni**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite, da un lato dal Dirigente Scolastico e, dall'altro, dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria e dai rappresentanti accreditati delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL in vigore.
2. Ognuna delle parti può avvalersi, in qualità di consulenti, di persone sia interne sia esterne all'Istituzione scolastica, dandone comunicazione scritta alla controparte.

#### **Art. 10 - Tempi e procedure**

1. Il Dirigente Scolastico nelle materie di cui al precedente art. 4 formalizza la propria proposta contrattuale **entro il 15 settembre di ciascun anno.**
2. Gli incontri sono convocati di comune intesa tra RSU e il Dirigente Scolastico.
3. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere l'ordine del giorno.
4. All'avvio di ciascuna contrattazione, le RSU, sia individualmente che complessivamente, comunicheranno la composizione della delegazione. La contrattazione si concluderà **entro il 30 novembre di ciascun anno ove possibile.**

5. Dal momento della richiesta e/o della convocazione, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
6. Degli incontri può essere redatto sintetico verbale, a rotazione da parte dei componenti delle delegazioni sindacali trattanti.
7. Prima della firma definitiva dell'accordo, la RSU può riservarsi di consultare i dipendenti interessati, anche attraverso apposito referendum gestito autonomamente nei locali della scuola, senza interferire con l'attività didattica e usufruendo del supporto logistico necessario.
8. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il dirigente scolastico provvede all'affissione della copia integrale del contratto all'albo dell'Istituzione.

#### **Art.11 - Garanzie**

Qualora gli incontri si svolgessero all'interno dell'orario di lavoro di qualcuno o di tutti i componenti della RSU, la Dirigente Scolastica metterà in atto tutte quelle iniziative, ivi compresa la riorganizzazione del servizio, che garantiscano a tutti i componenti la delegazione di parte sindacale di partecipare alla trattativa.

### **TITOLO III DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 12 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei vari plessi scolastici e di uno spazio sul sito della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la scuola secondaria, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 13 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni plesso scolastico e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 14 - Assemblee sindacali**

1. La materia attinente il diritto e la pratica dell'esercizio delle assemblee sindacali è regolata dall'art. 8 del CCNL 2007 ed art. 23 del CCNL 2016-2019. Nell'Istituzione, per ciascuna categoria di personale, non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
2. L'assemblea sindacale di Istituto può essere convocata:
  - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto.
  - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti
  - dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto.
3. Può svolgersi in orario di lavoro, scegliendo le prime o le ultime ore di servizio (lezione, attività funzionale all'insegnamento, riunioni o corsi di aggiornamento), o fuori dall'orario di lavoro e durare al massimo due ore. Può interessare tutti o solo una parte dei lavoratori (solo docenti o solo personale A.T.A., i lavoratori di una sede o sezione staccata o di più sedi).
4. Il Dirigente scolastico cura che le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee vengano affisse/pubblicate alla bacheca/albo sindacale nella stessa giornata in cui pervengono e trasmesse tempestivamente in ogni sede scolastica.
5. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l'assemblea.
6. Se alle assemblee, cui partecipa anche, o solo, il personale ATA, l'adesione è totale, il Dirigente scolastico, verificando prioritariamente le disponibilità individuali, stabilisce che rimanga in servizio n.1 collaboratore scolastico per plesso per la vigilanza dell'ingresso, per il centralino e per altre attività indifferibili. In assenza di dichiarata disponibilità si procede a sorteggio a rotazione.

#### **Art. 15 - Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle organizzazioni sindacali nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle materie oggetto di relazione sindacale a livello d'Istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il delegato comunica per iscritto al dirigente con almeno 24 ore di anticipo la volontà di usare il permesso sindacale, precisando il giorno e la durata, gestendo autonomamente il contingente di permessi di spettanza della RSU, secondo quanto previsto dalla C.M.8/02/01 prot. 8317/DM. Per garantire la funzionalità del servizio scolastico non è consentito da parte del personale docente richiedere il permesso sindacale nelle ore in cui è impegnato in scrutini o esami secondo il calendario prefissato.
3. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
4. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
5. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

### **Art. 16 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 17 bacheca-albo sindacale**

1. Si concorda di allestire la bacheca sindacale della RSU nell'atrio di ogni singolo plesso scolastico.
2. La RSU, sia collettivamente che individualmente, ha diritto di affiggere/pubblicare in bacheca/albo sindacale, o negli appositi spazi assegnati, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. I documenti devono essere siglati dalla componente RSU esponente. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o nazionali affinché siano affisse negli spazi dedicati.
3. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax e via e-mail. E' possibile visionare tutto il materiale sindacale attraverso lo spazio dedicato sul sito della scuola.

### **Art.18 - Agibilità sindacale**

1. Alla RSU è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
2. Per gli stessi motivi, concordandone le modalità d'impiego con il Dirigente Scolastico, è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.

### **Art. 19 - Programmazione degli incontri di informazione e di contrattazione**

All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la R.S.U. si incontrano allo scopo di effettuare in tempo utile la programmazione della contrattazione integrativa sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL 2007 e in applicazione di quanto previsto dal D.L. 150/09.

Almeno 5 giorni prima degli incontri, il Dirigente scolastico fornisce la documentazione relativa.

### **Art. 20 -Trasparenza**

I prospetti relativi al Fondo d'Istituto, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi possono essere visionati dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni, fatte salve le garanzie stabilite nel Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

### **Art. 21 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti**

1. I rappresentanti della RSU, se delegati dagli interessati e nei limiti stabiliti dalle norme sulla riservatezza, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale delegante.
2. Le RSU hanno altresì accesso agli atti inerenti le materie di cui all'articolo 6 del vigente CCNL.
3. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti, in forma scritta, avviene con gli oneri previsti dalla vigente normativa, di regola entro tre giorni dalla richiesta.

**Art. 22 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021 (legge 146/1990)**

1. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.

**2. Le prestazioni indispensabili sono:**

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell'Accordo);
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo);
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dell'Istituzione Scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).
- attività relative alla sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico (art. 2, comma 1, lett. c);

**3. Individuazione del contingente minimo**

Tenuto conto che presso l'Istituto Comprensivo di Bovezzo risultano funzionanti:

n. 1 plesso di scuola dell'infanzia,

n. 1 plesso di scuola primaria

n. 1 sede di scuola secondaria di primo grado

per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d)* ed *e)*: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
- ASSISTENTI TECNICI n. 1 (se presente)
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1.
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 per ciascun plesso dove avvengono raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell'Accordo).

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 per ciascun plesso per garantire la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell'Accordo).

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto V, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso per garantire le attività relative alla sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico (art. 2, comma 1, lett. c).

#### 4. Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. Disponibilità/volontarietà da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; in caso di più volontari ricorso al sorteggio;
- b. rotazione in ordine alfabetico.

Sono esclusi dall'individuazione del personale ata i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto (es. un collaboratore scolastico con invalidità che impedisce la vigilanza all'ingresso).

#### 5. Operazioni in caso di scrutini ed esami finali

Le azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate:

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle scadenze fissate;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione.
- negli altri casi i predetti scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione.

#### Art. 23 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle leggi generali, agli accordi generali e di comparto in materia di rappresentanze sindacali, ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativo del comparto scuola.

LA PARTE PUBBLICA  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Lenora Coco



LA R.S.U.  
Bellini Anna

  


Manganaro Maria Grazia

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL \_\_\_\_\_

CISL FSUR \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA RUA \_\_\_\_\_

SNALS CONFSAL \_\_\_\_\_

GILDA UNAMS \_\_\_\_\_

ANIEF \_\_\_\_\_